

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	
Servizio gestione forestale e produzione legnosa	s.gestioneforestale.agrifor@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 444 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

IL SISTEMA DUE DILIGENCE NELLA GESTIONE DELLE PROPRIETA' DELLA REGIONE ASSEGNATE AL SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA

Versione 1/2013

A) PREMESSA

Dal 03/03/2013 entra in vigore il **Regolamento EU N. 995/2010** del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito denominato *EUTR* laddove T.R. significa *Timber Regulation*, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati nel territorio dell'Unione Europea.

Si richiamano le principali figure da considerare ai fini EUTR.

- 1) **Operatore** è il soggetto che per primo introduce nel mercato UE i prodotti legnosi di cui all'allegato I dell'EUTR, i quali possono provenire sia da importazioni extra UE sia da utilizzazioni legnose all'interno dell'UE. E' sottoposto al sistema della dovuta diligenza di cui agli art. 4 e 6 dell'EUTR che in particolare deve comprendere l'accesso alle informazioni comprovanti la provenienza legale dei prodotti legnosi, la valutazione del rischio sulla legalità della provenienza dei prodotti legnosi e le procedure di attenuazione del rischio di provenienze illegali.
- 2) **Commerciante** è colui che, nell'ambito di un'attività commerciale, acquista o vende prodotti legnosi di cui all'allegato I dell'EUTR già introdotti nel mercato UE. E' sottoposto all'obbligo di tracciabilità di cui all'art. 5 dell'EUTR per cui deve tenere un registro indicante fornitori e clienti, con esclusione degli acquirenti finali.
- 3) **Acquirente finale** è colui che acquista per ultimo i prodotti legnosi per il proprio personale utilizzo, al di fuori di attività commerciali e pertanto senza poter rivenderli ad altri soggetti. In base all'EUTR, non è sottoposto ad alcun obbligo e non è dovuto alcun adempimento nemmeno per operatori o commercianti qualora vendano prodotti legnosi a consumatori finali.

Con la presente relazione si stabilisce, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'EUTR, il sistema di dovuta diligenza nella commercializzazione dei prodotti legnosi attuata nella gestione delle proprietà della Regione assegnate per effetto della D.G.R. n. 1032 del 28/05/2010 e successive modifiche e integrazioni al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominato Servizio.

B) INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PRODOTTI LEGNOSI NELLE PROPRIETA' REGIONALI

1) ESCLUSIONI SEMPRE OPERANTI

1.1) Vendita di piante in piedi

Nell'allegato I della normativa EUTR sono riportati i prodotti legnosi che sono ad essa soggetti. In tale elenco non compare il bene "pianta in piedi". Pertanto, in tutti i casi di vendita in piedi di lotti boschivi o di cessione anche gratuita di singole piante in piedi, il Servizio non è soggetto all'EUTR: in tali casi infatti il ruolo di operatore ai sensi dell'EUTR è ricoperto dalla ditta che acquista in piedi le piante. L'esclusione dall'EUTR vale sia per le vendite a ditte boschive di lotti in piedi effettuate ai sensi della lett. a) comma 3 art. 21 della L.R. 9/2007, sia per le vendite o cessioni gratuite a privati o a ditte del settore agricolo-forestale di piante in piedi effettuate ai sensi del Regolamento "per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale" approvato con D.P.Reg. 26/02/2005, n. 056/Pres, di seguito denominato Regolamento per la cessione di piccoli quantitativi, che è applicabile per quantitativi fino a 100 m³ (fino a 10 a privati, da 10 a 100 a ditte agro-forestali).

1.2) Cessione a privati di piccoli quantitativi di materiale legnoso

Non è inoltre rilevante ai fini EUTR la cessione di prodotti legnosi, pur rientranti nell'Allegato I dell'EUTR, ad acquirenti finali: questo avviene in tutti i casi di assegni di piccoli quantitativi di materiale legnoso effettuati nei confronti di privati ai sensi dell'art. 4 suddetto Regolamento per la cessione di piccoli quantitativi che è applicabile per quantitativi fino a 10 m³. Ad esempio, tra i beni elencati all'Allegato I che il Servizio può cedere a privati, vi sono legna da ardere anche in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili nonché legno grezzo anche scortecciato.

1.3) Acquisti di prodotti legnosi da parte del Servizio e autoconsumo

Parimenti non rilevano ai fini dell'EUTR gli acquisti effettuati dal Servizio di prodotti legnosi, pur rientranti nell'Allegato I dell'EUTR e nemmeno l'autoconsumo di tali prodotti ricavati nelle proprietà regionali in quanto tali prodotti non possono essere rivenduti a terzi dal Servizio, non esercitando questa attività commerciale, ma sono invece utilizzati, tal quali o trasformati, per le foreste regionali. È il caso ad esempio di legna da ardere bruciata in fabbricati gestiti dal Servizio oppure di legno grezzo anche scortecciato e squadrato o legno segato o tagliato per lungo che viene impiegato in amministrazione diretta con personale operaio del Servizio per la realizzazione di tabelloni, panchine e altri arredi in legno destinati alle foreste regionali.

1.4) Cessione di abeti natalizi

La cessione di abeti natalizi, che talvolta sono donati a Enti pubblici dal Servizio, è esclusa sia perché trattasi di prodotti non compresi nell'Allegato I dell'EUTR sia perché gli Enti riceventi figurano come acquirenti finali, che non svolgono attività commerciale che gli consenta di rivendere poi quanto ricevuto.

1.5) Concessione di foreste regionali

Infine, non è rilevante ai fini EUTR il ruolo del Servizio nei casi di concessioni poliennali a terzi di foreste regionali, a seguito delle quali l'Amministrazione regionale percepisce un canone di locazione mentre la gestione forestale è attuata dal concessionario. In questi casi, il ruolo di operatore è svolto dal concessionario se costui utilizza le foreste regionali vendendo poi a strada il materiale legnoso ricavato mentre, qualora il concessionario venda in piedi lotti boschivi o singole piante a ditte, l'operatore è la ditta acquirente.

2) CASI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EUTR NELLE FORESTE REGIONALI

L'attività del Servizio sottoposta all'EUTR riguarda la vendita dei seguenti prodotti di cui all'Allegato I:

- a) **Cod. taric 4401: legna da ardere** in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami in legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
- b) **Cod. taric 4403: legno grezzo**, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.

I suddetti prodotti legnosi sono allestiti nelle foreste regionali a seguito di utilizzazioni boschive effettuate da parte di ditte boschive incaricate saltuariamente con la forma del cottimo fiduciario direttamente dal Servizio oppure, più frequentemente, incaricate per il tramite di Legno Servizi Società Cooperativa con sede a Tolmezzo (UD), di seguito denominata Legno Servizi. Questa è una Società di proprietari boschivi e imprese del settore del legno a partecipazione mista pubblica e privata che offre servizi in ambito forestale e alla quale l'Amministrazione regionale è associata a seguito di DGR 2890 dd. 07/09/2001. Il Servizio incarica Legno Servizi, nell'ambito di un mandato alla gestione di foreste regionali, di individuare la ditta di utilizzazione boschiva, di stipulare con essa il contratto di cottimo fiduciario per l'utilizzazione boschiva e di pagarla con i proventi della vendita dei prodotti legnosi, anch'essa effettuata da Legno Servizi per conto del Servizio nell'ambito dello stesso incarico di mandato alla gestione. Più raramente, i suddetti prodotti legnosi sono ottenuti a seguito di interventi di taglio, anche fuori foresta, e di potatura effettuati in economia sia in amministrazione diretta mediante personale operaio del Servizio sia mediante ditte esterne incaricate con la forma del cottimo fiduciario.

In ogni caso, la vendita dei suddetti prodotti legnosi a soggetti che, in base all'EUTR, sono da considerare commercianti può avvenire nei modi di seguito indicati.

- a) **Vendita a ditte boschive o di trasformazione del legno** previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque ai sensi della lett. b) comma 3 art. 21 della L.R. 9/2007 ovvero mediante vendita diretta, qualora il valore non sia superiore a 10.000,00 € IVA esclusa, ai sensi del comma 4 art. 21 della L.R. 9/2007.

b) **Vendita tramite società di servizi** in ambito forestale cui l'Amministrazione regionale è associata, ai sensi della lett. c) comma 3 art. 21 della L.R. 9/2007: di fatto questa opzione, che è la più frequente, si esplica nella vendita dei prodotti legnosi a Legno Servizi nell'ambito di un incarico di mandato alla vendita se è prevista la sola vendita di prodotti legnosi oppure di mandato alla gestione se è previsto anche l'incarico alla ditta boschiva per l'esecuzione dell'utilizzazione forestale, come sopra descritto.

c) **Vendita a ditte del settore agricolo o forestale** previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre ai sensi dell'art. 5 Regolamento per la cessione di piccoli quantitativi, che è applicabile per quantitativi fino a 100 m³.

C) L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Si fornisce di seguito la modalità di reperimento delle informazioni richieste alla lett. a) comma 1 art. 6 dell'EUTR.

1) Descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero. I documenti che attestano tali informazioni sono i seguenti:

- in caso di vendita a Legno Servizi: **il rendiconto e i suoi allegati redatto da Legno Servizi** per ogni misurazione di legname o per gruppo di misurazioni;
- in caso di vendita ad altre ditte previa gara ufficiosa o vendita diretta: **lettera di aggiudicazione della vendita.**

2) Paese di produzione e se del caso la Regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto: in tutti i casi si tratta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Italia).

3) La quantità (espressa in volume, peso o numero di unità): idem al punto 1.

4) Il nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore: i prodotti legnosi introdotti nel mercato UE dal Servizio provengono esclusivamente da utilizzazioni legnose nelle proprietà regionali assegnate al Servizio, senza alcun ricorso a fornitori.

5) Documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati.

Il principale riferimento al riguardo è il Regolamento forestale approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0274/Pres. dd. 28/12/2012, di seguito denominato **Regolamento forestale**. Si distinguono le situazioni di seguito indicate.

a) Tagli boschivi rilevanti per il Regolamento forestale

In base al Regolamento forestale gli atti che sanciscono la legalità di un taglio boschivo nelle foreste di proprietà della Regione, tenuto conto che queste non contengono alcun bosco ceduo ma unicamente fustaie, sono i seguenti:

- il **progetto di riqualificazione forestale ed ambientale**, di seguito denominato **PRFA**: è obbligatorio per lotti boschivi aventi una massa lorda di **oltre 200 m³** ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento forestale; esso deve essere approvato dal Direttore del Servizio ai sensi del comma 9 dell'art. 9 del Regolamento forestale;

- **la relazione unica e finale di assegno**: è dovuta, nell'ambito di un taglio boschivo effettuato sulla base di un PRFA, nel caso di ulteriori tagli che si rendessero necessari in corso di utilizzazione; la relazione unica e finale di assegno è redatta dal Direttore dei lavori e non necessita di altra approvazione, ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 9 del Regolamento forestale, qualora l'aumento della massa utilizzata sia entro il limite del 10% ovvero sia superiore al 10% nel caso in cui il maggior prelievo sia dovuto a tagli forzosi vari, ad esempio di schianti, organicamente collegati all'intervento principale;

- **variante sostanziale del PRFA**: è dovuta, nell'ambito di un taglio boschivo effettuato sulla base di un PRFA, nel caso di ulteriori tagli che si rendessero necessari in corso di utilizzazione che determinino un aumento della massa utilizzata superiore al 10% ovvero nel caso di adozione di varianti che modificano in modo sostanziale il PRFA; necessita di approvazione del Direttore di Servizio ai sensi del comma 14 dell'art. 9 del Regolamento forestale.

b) Tagli boschivi non rilevanti per il Regolamento forestale

Per altri tagli nelle foreste regionali e quindi in ogni caso per interventi **fino a 200 m³ lordi**, il Regolamento forestale non impone ulteriori adempimenti escludendo la Regione anche dall'obbligo di redigere la dichiarazione di taglio di cui agli art.li 10 e 11 del Regolamento forestale. Tuttavia, per esigenze assestamentali ed amministrative, il Servizio ha ritenuto in questo caso di prevedere una **dichiarazione di taglio resa al Direttore**

del Servizio da parte del personale tecnico dipendente, costituita dal piedilista di martellata e da una cartografia di inquadramento.

c) Tagli fuori foresta e potature

Gli interventi di taglio di piante fuori foresta e di potatura sono effettuati nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei compendi assegnati al Servizio e non sono soggetti né al Regolamento forestale né ad altre normative per l'autorizzazione al taglio. Tali attività sono svolte sotto la guida di un direttore dei lavori che è un dipendente tecnico del Servizio sovraordinato a una o più Squadre di operai del Servizio. Nel programma di attività di ogni Squadra operai, che è approvato dal Direttore di Servizio, è prevista in generale l'esecuzione di tali interventi. Il locale direttore dei lavori può pertanto ordinare agli operai di riferimento la loro esecuzione puntuale senza dover acquisire specifica autorizzazione al riguardo presso il Direttore di Servizio o senza dover produrre atti in relazione a tali interventi. Qualora il direttore dei lavori ritenga necessario invece far eseguire i suddetti interventi a ditte esterne, deve essere avviata un'istruttoria amministrativa i cui atti richiedono la firma del Direttore di Servizio in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/2000 e pertanto la procedura ricade sotto il diretto controllo del Direttore di Servizio.

D) VALUTAZIONE DEL RISCHIO SULLA PROVENIENZA ILLEGALE DEI PRODOTTI LEGNOSI

Si riporta di seguito la procedura di valutazione del rischio di provenienza illegale dei prodotti legnosi introdotti dal Servizio nel mercato UE, redatta in base alla lett. b) comma 1 art. 6 dell'EUTR.

1) La garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile.

La prima garanzia di legalità su tutte le utilizzazioni legnose attuate nelle proprietà regionali assegnate al Servizio è resa dal **Direttore del Servizio** il quale è competente sia per l'approvazione dei progetti RFA e delle loro varianti sostanziali, come sopra specificato, sia per la commercializzazione di qualsiasi prodotto legnoso del Servizio in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) del Servizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/2000. Tali atti sono inoltre visionati e vistati dalla **Posizione Organizzativa per le foreste regionali**, dipendente dal Servizio, che pertanto esercita un ulteriore controllo interno al Servizio.

La seconda garanzia di legalità su tutte le utilizzazioni legnose attuate nelle proprietà regionali assegnate al Servizio è resa dalla **Stazione forestale** competente per territorio nell'espletamento della sua funzione di vigilanza in loco, alla quale viene data notizia di ogni assegno al taglio. Si evidenzia che le Stazioni forestali sono subordinate ad un dirigente regionale diverso dal Direttore del Servizio ossia al dirigente del Servizio del Corpo Forestale Regionale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

La terza garanzia di legalità sulle utilizzazioni boschive attuate nelle foreste regionali è resa dalla **certificazione forestale PEFC** (*Programme for Endorsement of Forest Certification*) conseguita da parte del Servizio per le prime foreste regionali a partire dal 2004 e riguardante attualmente tutte le foreste regionali sottoposte a Piano di Gestione Forestale (PGF) per una superficie boscata netta complessiva di **ha 9.845,9713**. La pianificazione forestale, anche in forma semplificata, costituisce infatti criterio indispensabile per l'ottenimento della certificazione PEFC. Le proprietà regionali non certificate PEFC, dalle quali peraltro si ricava un quantitativo occasionale e percentualmente esiguo di prodotti legnosi, generalmente a seguito di schianti o di deperimento di piante, sono le seguenti:

- Parco Rizzani a Pagnacco (UD): area di verde urbano non sottoponibile a certificazione forestale;
- i tre vivai forestali della Regione ubicati in Comune di Maniago (PN), Tarcento e Tolmezzo (UD) comprese le piccole porzioni di bosco attigue: le porzioni di bosco sono in attesa della redazione di una Scheda forestale, mentre gli appezzamenti dei vivai sono aree agricole non sottoponibili a certificazione forestale;
- il bosco di Malga Corce in Comune di Zuglio (UD): la redazione del PGF è in corso di redazione;
- i boschi dei compendi di Tersadia nei Comuni di Paularo, Ligosullo e Treppo Carnico (UD) e di Riumal in Comune di Ravascletto (UD): attualmente sono dotati di Scheda forestale ma non ancora inseriti tra le superfici certificate;
- la proprietà denominata ex Weissenfels in Comune di Tarvisio (UD): una vertenza legale in atto sul possesso della proprietà non consente al momento l'ottenimento della certificazione forestale.

2) La prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi. I prodotti legnosi immessi nel mercato UE da parte del Servizio sono in massima parte costituiti da abete rosso, faggio e abete bianco, in minor misura da larice, pino nero, pino silvestre, pino strobo, pioppo nero, robinia, rovere e acero di monte e raramente da cedro,

chamaecyparis, douglasia, acero campestre, olmo, tiglio, salici, ecc. Tali prodotti legnosi afferiscono quindi a specie legnose la cui provenienza è solitamente legale, oltre che comune, in Friuli Venezia Giulia.

3) La prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati. I prodotti legnosi introdotti nel mercato UE dal Servizio provengono esclusivamente da utilizzazioni legnose nelle proprietà regionali affidate al Servizio, ubicate tutte all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, senza alcun ricorso a importazioni. In Friuli Venezia Giulia non si è avuto alcun conflitto armato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, terminata il 25/04/1945.

4) Le sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione Europea sulle importazioni o esportazioni di legno. I prodotti legnosi introdotti nel mercato UE dal Servizio provengono esclusivamente da utilizzazioni legnose nelle proprietà regionali affidate in gestione al Servizio stesso, ubicate tutte all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, senza alcun ricorso a importazioni. Sull'Italia non grava attualmente alcuna sanzione imposta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione Europea sulle importazioni o esportazioni di legno.

5) La complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati. I prodotti legnosi introdotti nel mercato UE dal Servizio provengono esclusivamente da utilizzazioni legnose nelle proprietà regionali affidate in gestione al Servizio, ubicate tutte all'interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, senza alcun ricorso a importazioni né a lavorazioni significative. Vengono infatti ottenuti e destinati alla vendita prodotti legnosi grezzi che al massimo, raramente, sono sottoposti a scortecciatura o a trattamento antiparassitario. Non sussiste alcuna mescolanza tra prodotti di diversa provenienza. La catena di approvvigionamento del legno è pertanto oltremodo semplice. Si aggiunge a questo che è molto semplice anche l'assetto dello sbocco commerciale dei prodotti legnosi immessi nel mercato UE dal Servizio in quanto le transazioni rilevanti ai fini EUTR, ossia le vendite di prodotti legnosi di cui all'Allegato I dell'EUTR nei confronti di commercianti e non di acquirenti finali, riguardano solitamente un unico soggetto, Legno Servizi, che peraltro è aderente e promotore alla certificazione PEFC.

In base a quanto nei punti sopra elencati del presente paragrafo, **si stima che il rischio sulla provenienza illegale dei prodotti legnosi immessi nel mercato UE da parte del Servizio sia trascurabile.**

E) PROCEDURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO SULLA PROVENIENZA ILLEGALE DEI PRODOTTI LEGNOSI

Ai sensi della lett. c) comma 1 art. 6 dell'EUTR, **le procedure di attenuazione del rischio sulla provenienza illegale dei prodotti legnosi immessi nel mercato UE da parte del Servizio non sono necessarie** in quanto l'esito della procedura di valutazione del rischio effettuato ai sensi della lett. b) comma 1 art. 6 dell'EUTR è stato trascurabile.

F) L'ORGANIZZAZIONE DOCUMENTALE E LE TEMPISTICHE

Il Servizio ha organizzato la documentazione attestante il rispetto dell'EUTR in documenti digitali contenuti in una partizione del server direzionale assegnata al Servizio e denominata Gestfor, accessibile presso i personal computer dei tecnici forestali del Servizio. L'apposita cartella *Varie\Due-Diligence-proprietà-reg* contiene:

- una sottocartella con i documenti cosiddetti permanenti quali la presente relazione e il Decreto di approvazione, le Delibere di Giunta Regionale inerenti l'affidamento alla gestione al Servizio delle varie proprietà regionali, i principali riferimenti normativi, gli atti di adesione della Regione a Legno Servizi, l'attestato della certificazione PEFC e le comunicazioni del Servizio all'Associazione Regionale PEFC-FVG elencanti le proprietà regionali sottoponibili a certificazione;
- una sottocartella per ogni acquirente di prodotti legnosi soggetti all'EUTR. Nel caso di vendite a Legno Servizi ci devono essere una cartella per ogni lotto boschivo dato in gestione e per ogni incarico di mandato alla vendita mentre nel caso di un'altra ditta ci deve essere una cartella per ogni aggiudicazione.

In tutti i casi, per ogni vendita devono essere conservate le fatture di vendita della Regione oltre che i PRFA e le eventuali varianti nel caso di lotti boschivi dati in gestione a Legno Servizi, i rendiconti di vendita redatti da Legno Servizi ovvero la lettera di aggiudicazione della vendita ad altra ditta.

In ciascuna cartella dedicata ad una data vendita, va evidenziata la scadenza dei **cinque anni** concernente l'obbligo di conservazione degli atti comprovanti il rispetto dell'EUTR. La decorrenza dei cinque anni si intende che parta dalla data del rendiconto di Legno Servizi e, nel caso di vendite ad altre ditte, dalla data della lettera di aggiudicazione della vendita.

L'applicazione dell'EUTR decorre dal **03/03/2013** e non è retroattiva. Pertanto le vendite di prodotti legnosi effettuate dal Servizio sottoposte all'EUTR sono quelle la cui data dei rendiconti di Legno Servizi ovvero delle lettere di aggiudicazione della vendita ad altre ditte è pari o successiva al 03/03/13, non le vendite effettuate in precedenza.

Il sistema Due diligence di cui alla presente relazione è valido fino all'adozione del successivo sistema da parte del Servizio. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 dell'EUTR, infatti, ogni operatore deve valutare periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza qualora l'abbia impostato senza ricorrere ad un organismo di controllo, come nel caso del Servizio.

Udine, lì 27 febbraio 2013

F.to
IL TECNICO
dott. Pier Paolo De Biasio

VISTO:
F.to
IL DELEGATO DI P.O.
(dott. Giuseppe Vanone)

VISTO, SI APPROVA:
F.to
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Rinaldo Comino)